

# LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2013, n. 7

## Norme in materia di discipline bionaturali

(b.u. 23 aprile 2013, n. 17)

### INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Discipline bionaturali*

Art. 3 - *Elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali*

Art. 4 - *Reti del benessere e altre disposizioni riguardanti gli operatori in discipline bionaturali*

Art. 5 - *Tavolo provinciale delle discipline bionaturali*

Art. 6 - *Informazioni sull'attuazione della legge*

Art. 7 - *Disposizione finanziaria*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell'offerta dei relativi servizi.

#### Art. 2 *Discipline bionaturali*

1. Ai fini di questa legge per discipline bionaturali s'intendono le attività e le pratiche individuate dalla Giunta provinciale che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità della vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

#### Art. 3 *Elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali*

1. E' istituito presso la Provincia l'elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, organizzato per aree omogenee di disciplina.

2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta provinciale su proposta del tavolo provinciale delle discipline bionaturali previsto dall'articolo 5.

3. In prima applicazione di questo articolo e fino all'individuazione degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi previsti dal comma 2, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco i soggetti con sede operativa a livello locale che da almeno cinque anni offrono formazione nelle discipline bionaturali.

#### Art. 4

##### *Reti del benessere e altre disposizioni riguardanti gli operatori in discipline bionaturali*

1. Gli operatori in discipline bionaturali possono costituire reti del benessere riunendosi in associazioni professionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

2. Le reti del benessere adottano regole comportamentali e protocolli di garanzia delle prestazioni allo scopo di garantire la qualità delle attività esercitate, anche attraverso l'adozione di un marchio di qualità.

3. Gli operatori in discipline bionaturali possono accedere agli interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino).

#### Art. 5

##### *Tavolo provinciale delle discipline bionaturali*

1. Presso la Provincia è istituito il tavolo provinciale delle discipline bionaturali che è nominato dalla Giunta provinciale, dura in carica cinque anni ed è composto:

- a) dall'assessore provinciale competente in materia o suo delegato;
- b) dai rappresentanti delle reti del benessere previste dall'articolo 4, comma 1, che lo richiedano; la Giunta provinciale ne stabilisce il numero massimo tale da esprimere in modo equilibrato le aree omogenee di disciplina bionaturale individuate nell'elenco dell'articolo 3;
- c) dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di welfare e sanità o suo delegato;
- d) dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di formazione professionale o suo delegato;
- e) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

2. In relazione agli argomenti di volta in volta trattati, il tavolo è integrato da tre rappresentanti per ogni area omogenea di disciplina bionaturale scelti dai soggetti che offrono formazione iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3.

3. Il tavolo svolge funzioni consultive nei confronti della Provincia per l'adozione dei provvedimenti attuativi di questa legge, nonché di confronto e di proposta di nuovi interventi rientranti nelle finalità previste dall'articolo 1 e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- a) propone alla Giunta provinciale gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi che devono caratterizzare i soggetti che domandano l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3 e i corsi di formazione offerti dagli stessi;
- b) individua regole di comportamento uniformi che devono essere rispettate dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3;
- c) propone alla Provincia e alle reti del benessere iniziative volte a valorizzare l'offerta

delle prestazioni;

d) propone iniziative d'informazione e di educazione della cittadinanza alle discipline bionaturali.

4. La partecipazione all'attività del tavolo è a titolo gratuito. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del tavolo.

5. Il tavolo è costituito entro sessanta giorni dall'istituzione dell'elenco previsto dall'articolo 3, anche in assenza dei componenti indicati nella lettera b) del comma 1; successivamente il tavolo è integrato nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale dai rappresentanti indicati nella lettera b) del comma 1.

#### Art. 6

##### *Informazioni sull'attuazione della legge*

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti.

#### Art. 7

##### *Disposizione finanziaria*

1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, di questa legge, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 90.10.290 (Altre spese in c/capitale non ripartibili), a seguito di riduzione di spese disposte per i fini dell'articolo 10 della legge provinciale n. 10 del 2012.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 aprile 2013

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f.  
Alberto Pacher

#### **NOTE ESPLICATIVE**

##### **Avvertenza**

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: [http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche\\_dati/codice\\_provinciale/clex\\_ricerca.it.asp](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca.it.asp)).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

#### **Nota all'articolo 4**

- L'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dispone:

##### **"Art. 2**

##### *Associazioni professionali*

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge."

- L'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, dispone:

##### **"Art. 10**

##### *Interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni*

1. Per favorire il rilancio dell'economia la Provincia promuove per gli anni 2012 - 2014 la qualificazione delle attività e dei servizi professionali, al fine di generare nuova occupazione, di sostenere la mobilità e la crescita professionale, di sviluppare la produzione nei settori emergenti. A tal fine la Provincia promuove la partecipazione e la collaborazione delle rappresentanze professionali e delle categorie economiche interessate.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere contributi, nella misura massima del 35 per cento della spesa ammessa, ai professionisti singoli o associati per il finanziamento di progetti rivolti alla realizzazione di iniziative che favoriscano:

- a) l'avvio di forme aggregate per l'esercizio di attività e di servizi professionali;
- b) l'avvio di attività e servizi professionali innovativi anche a elevata qualificazione in grado di operare nel mercato, anche internazionale;
- c) la formazione utile per la realizzazione di quanto previsto dalle lettere a) e b), e in particolare di quella orientata ai settori emergenti e all'innovazione, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 4 (Interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali).

3. Inoltre la Giunta provinciale, anche riservando una quota dello stanziamento, può individuare specifiche aree di intervento destinate a promuovere il potenziale dei giovani professionisti fino a

trentacinque anni che avviano nuove attività, sostenendone nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa l'inserimento e l'avviamento professionale nonché la conciliazione delle esigenze parentali.

4. Ai fini di questo articolo per professione s'intende l'attività economica, anche organizzata, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, comprese le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche norme. La Giunta provinciale individua le condizioni, i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, assicurando il raccordo organizzativo con gli interventi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese e dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di quest'articolo che prevedono misure di aiuto o modifiche di aiuti esistenti sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Restano ferme le norme statali in materia di professioni, nonché le specifiche disposizioni previste dalle leggi provinciali relative alle professioni il cui ordinamento rientra nelle competenze della Provincia."

#### **Nota all'articolo 7**

- Per l'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, si veda la nota all'articolo 4.

### **LAVORI PREPARATORI**

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
  - disegno di legge 21 maggio 2010, n. 127, d'iniziativa dei consiglieri Roberto Bombarda (Verdi e democratici del Trentino), Luca Zeni (Partito democratico del Trentino), Bruno Firmani (Italia dei valori), Giorgio Lunelli (Unione per il Trentino), Michele Dallapiccola (Partito autonomista trentino tirolese) e Mario Magnani (gruppo misto), concernente "Disposizioni in materia di discipline del benessere e bionaturali";
  - disegno di legge 21 giugno 2010, n. 136, d'iniziativa dei consiglieri Pino Morandini, Walter Viola, Rodolfo Borga, Mauro Delladio e Giorgio Leonardi (Il Popolo della libertà), concernente "Istituzione della figura professionale dell'operatore nelle discipline bionaturali per il benessere psicofisico";
  - disegno di legge 19 ottobre 2011, n. 254, d'iniziativa dei consiglieri Mario Casna, Alessandro Savoi, Claudio Civettini, Luca Paternoster e Giuseppe Filippin (Lega nord Trentino), concernente "Ordinamento delle figure professionali degli operatori nelle discipline naturali per il benessere psicofisico della persona";
  - disegno di legge 25 ottobre 2011, n. 258, d'iniziativa dei consiglieri Margherita Cogo, Andrea Rudari, Mattia Civico, Michele Nardelli, Sara Ferrari e Luca Zeni (Partito democratico del Trentino), concernente "Norme in materia di discipline bionaturali".
- Assegnati alla seconda commissione permanente rispettivamente il 25 maggio 2010, il 1° luglio 2010, il 26 ottobre 2011 e il 2 novembre 2011.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente espresso il 18 marzo 2013, sul testo unificato con il titolo "Norme in materia di discipline bionaturali".
- Approvato dal consiglio provinciale il 16 aprile 2013.